



PATTO DI INTEGRITA'

Tra la UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO e l'impresa _____,

Avente ad oggetto _____.

1. Il presente atto stabilisce la reciproca formale obbligazione della UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto - in forma individuale ovvero associata o consorziata - di uniformare la loro attività ed i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e di non porre in essere alcun tipo di atto illecito finalizzato, direttamente o indirettamente tramite intermediari, all'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
2. L'impresa si impegna ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla UITA tentativi di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza nelle fasi di svolgimento della gara, fornendo in tal caso elementi oggettivi e comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni.
3. L'impresa si impegna a osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo o all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Unione Italiana di Tiro a Segno. A tal fine l'impresa è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice sopracitato, l'amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del DPR n.62/2013, garantendone l'accessibilità all'indirizzo <http://www.uits.it/amministrazionetrasparente/personale>. L'impresa si impegna quindi a trasmettere copia del Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e fornirne prova alla UITA dell'avvenuta comunicazione. Rimane inteso tra le parti che la violazione di quanto contenuto nel Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente patto.
4. L'impresa dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore dichiara di essere consapevole che se emergerà la predetta situazione verrà escluso dalla procedura in oggetto.
5. L'impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire con la massima tempestività alla UITA ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità come ad esempio un'offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante/agente/dipendente. Tale obbligo verrà assunto da qualsivoglia soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, non sostituendo con ciò l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria dei fatti che possono attuare una forma di pressione estorsiva o illecita interferenza. La mancata comunicazione di eventuali tentativi di pressione comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto.

6. L'impresa dichiara di non essere in alcuna situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura, ma di aver formulato autonomamente l'offerta.
7. L'impresa, presa nota, accetta espressamente che il mancato rispetto dei patti anticorruzione assunti con il presente atto, così come l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, comporterà le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
 - a. esclusione dalla procedura di affidamento ancora in corso e da tutte le future procedure indette dalla UITS per un periodo di tre anni decorrente dalla data di accertamento della violazione e/o elusione del presente patto;
 - b. risoluzione del contratto - ove stipulato - per violazione di obblighi essenziali e, in caso di versamento della cauzione provvisoria o definitiva, suo incameramento, o escussione delle garanzie fidejussorie eventualmente richieste;
 - c. in ogni caso, il risarcimento del danno, anche di immagine, subito dalla UITS, forfettariamente determinato nell'aliquota del 10% del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo comprovato.
8. Le clausole del presente atto hanno efficacia sino alla completa esecuzione dell'affidamento. Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
9. Il presente patto di integrità, già sottoscritto dall'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO e conservato in originale presso il suo Ufficio Provveditorato, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della impresa partecipante e deve essere presentato unitamente all'offerta; per cui la mancata consegna di tale atto comporterà l'esclusione dalla gara.

Si rende la presente dichiarazione nella consapevolezza che la UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Eventuali fenomeni corruttivi, o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli arti 331 e seguenti del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento ed anche al Responsabile della prevenzione della corruzione della UITS.

Ogni controversia inerente alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente patto verrà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo, data _____

Unione Italiana Tiro a Segno
Il Commissario Straordinario UITS
Col. Igino Rugiero

Timbro dell'impresa e
Firma del legale rappresentante
